

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO
SEZIONE UNICA PROMISCUA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Michele Russo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. OMISSIS avente ad oggetto: nullità parziale di contratto di mutuo e restituzione somme promossa da

SOCIETÀ

ATTRICE

contro

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Con le note sostitutive dell'udienza del 1-7-2020 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.

FATTO E DIRITTO

Con citazione notificata il 12-3-2018, la SOCIETÀ ha convenuto in giudizio la BANCA, onde conseguire, previo accertamento del comportamento antiggiuridico in contrasto con il principio della correttezza, trasparenza e buona fede contrattuale nonché in violazione della delibera CICR del 4-3-2003 e dell'art. 117 TUB, comportamento consistito nell'imprecisa e non ben determinata indicazione dell'ISC/TAEG con conseguente indeterminatezza del costo effettivo dell'operazione: la declaratoria di nullità della clausola relativa agli interessi e la sostituzione automatica della stessa con la disposizione di legge che prevede l'applicazione del tasso di rendimento dei BOT annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificate in Euro 13.374,44 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla somma derivante dal ricalcolo del piano di ammortamento fino alla data del soddisfo.

Costituendosi in giudizio la BANCA ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto della domanda, assumendo la correttezza del proprio operato e in particolare la correttezza dell'indicazione dell'ISC.

In corso di causa l'attrice, che inizialmente aveva ritenuto la causa matura per la decisione, chiedendo che fosse fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, ha mutato avviso e ha chiesto l'espletamento di una consulenza tecnica contabile.

Con le note sostitutive dell'udienza dell'1-7-2020 la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni che le parti hanno precisato ribadendo le richieste, eccezioni e deduzioni precedentemente formulate.

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

Sentenza, Tribunale di Larino, Giudice Michele Russo, n. 2 del 3 gennaio 2021

L'Indicatore sintetico di costo (ISC) esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore, introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4-3-2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, di "rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima". L'ISC non costituisce, quindi, parte integrante del regolamento contrattuale ma svolge una funzione meramente informativa in ordine al contenuto del contratto, quest'ultimo esplicitato dalle clausole negoziali che stabiliscono i tassi d'interesse e le altre condizioni economiche da applicare al finanziamento. Né giova, in contrario, addurre che l'art. 9 della sezione II del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 25-7-2003 prevede che l'ISC sia inserito nel contratto e che la relativa omissione rende nullo il contratto medesimo, in virtù della disposizione di cui all'art. 117, comma 8, TUB, in base alla quale "La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli". Quest'ultima disposizione, infatti, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di determinare in modo vincolante il regolamento negoziale minimo del finanziamento, mentre l'inserimento dell'ISC non assolve una funzione "precettiva", non regola, cioè, i diritti e gli obblighi dei contraenti ma concorre ad informare il cliente sul costo effettivo dell'operazione quale esso risulta dalle clausole negoziali che lo determinano. La finalità informativa dell'ISC è confermata dalla circostanza che la disposizione del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 25-7-2003 che ne prevede l'inserimento nel contratto di finanziamento e nel documento di sintesi si colloca nella sezione seconda, destinata a regolare la materia della pubblicità e dell'informazione precontrattuale, mentre la successiva sezione terza disciplina il contenuto negoziale predeterminato del contratto di finanziamento, la cui mancanza determina la nullità ai sensi dell'art. 117, comma 8, TUB. I rilievi che precedono escludono, altresì, con riferimento ad omissioni o inesattezze dell'ISC, la sanzione della nullità prevista dal comma 6 dell'art. 117 TUB, la quale si riferisce alle clausole che prevedono la pattuizione di interessi, prezzi o altre condizioni, fra le quali non è compreso l'ISC, che rappresenta un mero indicatore privo di efficacia negoziale precettiva.

Ciò premesso, osserva il giudice che il contratto di mutuo de quo — eccezion fatta per la commissione annua di gestione della pratica, peraltro esattamente indicata nel documento di sintesi allegato contratto di mutuo — individua con analiticità e precisione il tasso degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora nonché le commissioni, spese e indennità applicate o applicabili a carico del mutuatario. Tale circostanza, agevolmente desumibile dalla lettura del testo contrattuale, è ammessa pacificamente anche dall'attrice, che si duole solo dell'inesatta indicazione dell'ISC, peraltro ravvisandola non nella insufficiente specificazione della misura degli interessi bensì nel mancato computo di tutte le commissioni e spese inerenti all'erogazione del credito. Va, dunque, senz'altro esclusa la dedotta nullità delle clausole che determinano i tassi d'interesse applicati al mutuo.

Con particolare riferimento alle commissioni e oneri inerenti all'erogazione del credito, deve rilevarsi che dal doc. 1 prodotto dalla banca convenuta risulta che l'ISC riportato nel contratto di mutuo e nel documento di sintesi è stato calcolato computando, oltre agli interessi corrispettivi, la sola commissione di Euro 400,00 per l'istruttoria del mutuo e le spese per incasso rata (Euro 1,75). Non è stata computata, invece, la commissione annuale di gestione della pratica (Euro 39,00), donde l'erroneità, per difetto, della misura dell'ISC riportata nel contratto di mutuo e nel documento di sintesi. L'errore, peraltro, non incide sugli interessi, il cui tasso è stato esattamente indicato nel contratto di mutuo e nel documento di sintesi nonché altrettanto esattamente computato nel calcolo dell'ISC, come risulta dalla stessa

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Larino, Giudice Michele Russo, n. 2 del 3 gennaio 2021

perizia stragiudiziale sulla quale si fonda la domanda. Già solo per questo, dunque, non sussistono i presupposti per la sostituzione automatica del tasso d'interesse ex art. 117, comma 7, TUB, giacché l'eventuale nullità derivante dall'omesso computo, nell'ISC, della commissione annuale di gestione della pratica dovrebbe comunque circoscriversi alla clausola che la prevede. Sennonché, la prospettata nullità non è ravvisabile neppure entro tali angusti limiti, in quanto, come si è già evidenziato in premessa, l'inserimento dell'ISC nel contratto e nel documento di sintesi assolve una funzione meramente informativa, la cui omissione o insufficienza non determina l'invalidità del regolamento negoziale conforme alle disposizioni imperative di Legge nonché alle prescrizioni del CICR e della Banca d'Italia ma è suscettibile di produrre effetti sul diverso piano della responsabilità della banca per i danni che ne siano derivati al cliente. Il profilo risarcitorio, tuttavia, è rimasto estraneo all'ambito della domanda e non deve essere esaminato in questa sede.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, pertanto, non sono ravvisabili la nullità parziale del contratto né, conseguentemente, alcun credito della mutuataria riconducibile alla pretesa nullità, donde il rigetto della domanda.

Avuto riguardo alla circostanza che la rilevata violazione — pur parziale e circoscritta — dell'obbligo di informazione ha contribuito in misura non secondaria a provocare il presente giudizio, sussistono le condizioni per operare la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Larino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposte con citazione notificata il 12-3-2018 da SOCIETÀ contro BANCA disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: rigetta la domanda e compensa integralmente, fra le parti, le spese processuali.

Larino, 3 gennaio 2021

Il Presidente del Tribunale
in funzione di Giudice monocratico
dott. Michele Russo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*